COV

Comune di Sant'Angelo Lodigiano

Provincia di Lodi

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 30 giugno 2014

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 15 aprile 2016

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 16 dicembre 2017

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 20 dicembre 2019

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 30 settembre 2020

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 *del* 29 giugno 2021

Sommario

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE 3
Articolo 2 - GESTIONE E DISCIPLINA DEL SERVIZIO 3
Articolo 3 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO 3
Articolo 4 ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI 4
Articolo 5 - SOGGETTI PASSIVI 6
Articolo 6 - SOGGETTO ATTIVO 6
Articolo 7 - DEFINIZIONE DI RIFIUTO 7
Articolo 8 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO 8
Articolo 8-bis ESCLUSIONE DELLE AREE E DEI MAGAZZINI CONNESSI AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI RIFIUTI SPECIALI 10
Articolo 9 - BASE IMPONIBILE 11
Articolo 10 – COSTO DI GESTIONE E PIANO FINANZIARIO 11
Articolo 11 - DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE 12
Articolo 12 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA 12
Articolo 13 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 13
Articolo 14 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE 13
Articolo 15 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE 14
Articolo 16 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 15
Articolo 17 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE 15
Articolo 18 - TARIFFA GIORNALIERA 16
Articolo 19 – SCUOLE STATALI 17
Articolo 20 – TRIBUTO PROVINCIALE 17
Articolo 21 - ESENZIONI E RIDUZIONI 17
Articolo 21 bis - AGEVOLAZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE CHE DECIDONO DI USCIRE DAL SERVIZIO PUBBLICO 19
Articolo 22 – VERSAMENTI 19
Articolo 23 - DICHIARAZIONE 21
Articolo 24 - CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE 22
Articolo 25 – FUNZIONARIO RESPONSABILE 23
Articolo 26 - ACCERTAMENTO 23
Articolo 27 - SANZIONI ED INTERESSI 24
Articolo 28 - RIMBORSI 24
Articolo 29 - DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA 25
ALLEGATO A - Categorie di utenze non domestiche 26

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI.

2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.

3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel Comune di Sant'Angelo Lodigiano, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, a norma dell'art. 1 L. 27 dicembre 2013, n. 147, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 - GESTIONE E DISCIPLINA DEL SERVIZIO

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

Articolo 3 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Si intendono per:

a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo, chiusi o chiudibili verso l'esterno anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;

d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

2. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree scoperte non operative pertinenziali o accessorie ad attività produttive, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

c) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti (esempio DIA o SCIA) assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati, se idonei all'utilizzo di deposito.

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 4 ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano secondo la comune esperienza la produzione di rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

a) le unità immobiliari inutilizzabili adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (luce, gas, acqua, telefono, internet);

b) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere; locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione; silos e simili, ove non vi sia, di regola, la presenza umana;

c) locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione fine lavori;
d) soffitte, rispostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a m. 1,50;
e) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico;
f) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
g) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamene alla parte di essi ove si svolgono funzioni religiose;
h) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
i) le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
l) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi (esempio SCIA o DIA) per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio lavori fino alla data di fine lavori. Nel caso in cui, a seguito della fine lavori, l'immobile rimanga vuoto e senza allacciamenti si rimanda alle disposizioni di cui al successivo articolo 15 del presente regolamento.
m) con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti, sono escluse le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio. Tuttavia, sono soggette al tributo: i distributori di carburanti per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 mq per colonnina di erogazione.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

Articolo 5 - SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici. Sono in ogni caso tenuti al pagamento del tributo:

a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o i componenti del nucleo famigliare o altri detentori;

b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci ed associati.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermo restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 6 - SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Nei casi di fabbricati ricadenti sul territorio di Comuni contigui, il tributo è dovuto al Comune che effettua il servizio all'utenza.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati

gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 7 - DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. Ai sensi dell'art. 183, comma 1, D. Lgs. 152/2006, si definisce "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi e "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto.

2. Secondo l'art. 183, comma 1, lett. b-ter), D. Lgs. 152/2006 sono "rifiuti urbani":

a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) ed e).

3. Ai sensi dell'art. 184, comma 3, D. Lgs. 152/2006, sono "rifiuti speciali":

a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;

b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;

c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;

d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;

e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;

f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;

g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);

i) i veicoli fuori uso.

ARTICOLO 7-BIS - RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE PRODOTTI DA UTENZE DOMESTICHE

1. I rifiuti da costruzione e demolizione, prodotti in ambito domestico e, in piccole quantità, nelle attività “fai da te”, possono essere conferiti presso i centri di raccolta comunali.

Articolo 8 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte dove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

a) le superfici adibite all’allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Tuttavia, sono soggette al tributo:

gli uffici;

i magazzini e i locali ad uso deposito;

le cucine e i locali di ristorazione;

le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni;

le sale di aspetto;

in ogni caso sono soggetti al tributo i locali e le aree dove di norma si producono i rifiuti urbani di cui al vigente regolamento di igiene urbana.

3. Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
4. Ai fini dell'individuazione delle superfici da escludere, sono da ritenersi efficaci le indicazioni già presentate dai contribuenti ai fini TARSU e TARES, fermo restando che per avere diritto alla detassazione prevista risulta necessario l'assolvimento annuale dell'adempimento previsto alla lettera b) del precedente comma.
5. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ	PERCENTUALE DI DETASSAZIONE
Ambulatori dentistici, laboratori radiologici, laboratori odontotecnici, laboratori di analisi (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/88 e successive variazioni)	10%
Ambulatori medici (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/88 e successive variazioni)	10%
Lavanderie a secco e tintorie non industriali, laboratori artigianali	20%
Distributori di carburante	25%
Tipografie artigiane	20%
Falegnamerie e Vetrerie	10%
Gommisti, elettrauto, officine meccaniche	25%

6. Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione non rientri tra le attività ricomprese nell'elenco, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più similare sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.
7. Per fruire dell'esclusione o della riduzione prevista dal presente articolo, gli interessati devono:
a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
b) presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento il modello 4 allegato al presente regolamento e disponibile sul sito internet del Comune di Sant'Angelo Lodigiano contenente l'indicazione dei

quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

8. Il mancato adempimento, entro il termine previsto dal precedente comma da parte dei soggetti già oggetto di agevolazione comporterà la perdita del beneficio con conseguente versamento della differenza del tributo dovuto.

Articolo 8-bis ESCLUSIONE DELLE AREE E DEI MAGAZZINI CONNESSI AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI RIFIUTI SPECIALI

1. Sono esclusi dall'applicazione del tributo le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci collegati all'esercizio di dette attività produttive che soddisfino complessivamente i seguenti requisiti:

1) requisito soggettivo: il soggetto passivo per le fattispecie in esame deve essere intestatario di un'utenza a sua volta esclusa dalla tassazione in quanto produttiva in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali;

2) requisito della funzionalità: il magazzino o l'area devono essere esclusivamente asserviti all'attività di produzione di rifiuti speciali

3) requisito della esclusività: le utenze hanno diritto alla detassazione soltanto nel caso in cui siano totalmente ed esclusivamente connesse con l'attività di produzione dei rifiuti speciali. Il requisito viene meno nel caso di utilizzo non esclusivo delle aree o dei magazzini ed il contestuale collegamento ad altre utenze produttive di rifiuti urbani o assimilati.

2. Anche nel caso di riconoscimento dell'esclusione, allorquando sia verificabile la contestuale potenziale produzione di rifiuti urbani o assimilati per i quali il servizio pubblico sia comunque attivo, la detassazione non agisce su tutta la superficie del compendio ma restano escluse (quindi tassabili) le superfici su cui si producono le frazioni conferibili al pubblico servizio, indipendentemente dall'effettivo utilizzo da parte del contribuente. Nel calcolo delle superfici non sono, dunque, considerate: la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

3. La richiesta di detassazione delle superfici di cui al comma 1 dovrà essere presentata contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione. Nel caso in cui la stessa sia prodotta

successivamente, essa produrrà effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, se presentata nei termini di legge (ossia entro il 30 giugno dell'anno successivo alla sussistenza dei requisiti).

4. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il Comune, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 9 - BASE IMPONIBILE

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

3. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all' 80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Articolo 10 – COSTO DI GESTIONE E PIANO FINANZIARIO

1. Il tributo è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. Il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario ai sensi delle diposizioni che regolano il Metodo Tariffario sui Rifiuti contenuto nella delibera n. 443/2019 ovvero delle successive disposizioni approvate in materia dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e procede alla trasmissione all'Ente territorialmente competente.

3. Il piano economico finanziario deve essere corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati secondo i documenti richiesti dalle citate deliberazioni.

4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario

e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

6. ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.

Articolo 11 - DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui all'articolo 10 il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

4. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Articolo 12 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Articolo 13 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 23, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 14 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria, con un valore compreso tra il minimo e il massimo tra quelli previsti dal DPR 158/1999 salvo ulteriori deroghe di legge.

3-bis I coefficienti previsti alle tabelle 1a dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999 possono non essere considerati; quelli previsti alla tabella 2 dell'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 possono essere adottati con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi fino al 50%, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti.

Articolo 15 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa o di studio prestata o di studio prestata in Comuni diversi e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo continuativo superiori a sei mesi, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata mediante la consegna di atti comprovanti l'assolvimento dell'onere del pagamento del tributo presso diverso Comune oppure mediante altra prova dell'assenza continuativa (ad esempio dichiarazione del datore di lavoro, dell'istituto scolastico o di accoglienza).

3. Per le utenze domestiche tenute a disposizione da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), per gli alloggi a disposizione di soggetti residenti di cui al comma 1 e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di n. 1 (una) unità. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti ma comunque dimoranti nell'utenza per almeno 6 mesi nell'anno solare dovrà essere comunicato dall'occupante il numero di componenti effettivi.

4. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

5. La quota del tributo dovuto per le unità destinate ad uso accessorio sarà calcolata solo sulla parte fissa. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. Nel caso in cui tali fattispecie siano funzionalmente collegate ad utenze non domestiche, si considerano a loro volta utenze non domestiche.

6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la

residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno successivo.

Articolo 16 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente nella delibera tariffaria, con un valore compreso tra il minimo ed il massimo tra quelli previsti dal Decreto del presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, salvo ulteriori deroghe.

3-bis I coefficienti previsti dalle tabelle 3a e 4a dell'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 possono essere adottati con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi fino al 50%, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti.

Articolo 17 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della attività effettivamente svolta nei locali; qualora tale elemento non sia direttamente e univocamente desumibile si farà riferimento alla classificazione delle attività

economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione. Qualora non sia identificabile univocamente l'attività effettivamente svolta nei locali ed aree soggetti al tributo, l'iscrizione avverrà sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 18 - TARIFFA GIORNALIERA

1.La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. Ai sensi delle disposizioni contenute all'articolo 1, dal comma 837 al comma 847, della L. 160/2019, dal 1° gennaio 2021 il canone unico per i mercati sostituisce i prelievi sui rifiuti di cui all'art. 1, commi 639, 667 e 668, L. 147/2013, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di banchi di mercato. Per tutte le altre fattispecie di occupazione temporanea di suolo pubblico continua ad applicarsi quanto stabilito dall'art. 1, comma 662, L. 147/2013.

3. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

4. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100%.

5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

6. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

Articolo 19 – SCUOLE STATALI

1. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto -legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008 n. 31.

Articolo 20 – TRIBUTO PROVINCIALE

1.É fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Articolo 21 - ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

2. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta, rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, non è superiore a 1.500 metri lineari.

3. Per i produttori di rifiuti urbani, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, nella determinazione della TARI, è prevista una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alle quantità di rifiuti che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Al fine di determinare la misura della riduzione suddetta, occorre rapportare la quantità documentata di rifiuti avviata al riciclo alla quantità totale di rifiuti prodotti, calcolata mediante coefficiente di produttività per tipologia di Comune, indicata con Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; la formula da applicare è la seguente:

Rid = Qavv / Qtot (Kd)

dove:

Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo

Qavv = quantità documentata di rifiuti avviata al riciclo

Qtot (Kd) = quantità totale di rifiuti prodotti, calcolata applicando il coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999 per ciascuna categoria. I soggetti interessati dovranno presentare all'ufficio tributi la richiesta di riduzione (modello 3 allegato al presente regolamento e disponibile sul sito internet del Comune di Sant'Angelo Lodigiano) attestante la documentazione comprovante le quantità di rifiuti speciali assimilati avviati a recupero, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per cui si richiede la riduzione.

4. Il tributo è ridotto:

a) del 30 per cento in caso di locali ad uso domestico (abitazioni e locali accessori) tenuti a disposizione e non occupati;

b) del 30 per cento in caso di fabbricati rurali ad uso abitativo;

c) del 30 per cento in caso di utenze domestiche (abitazioni e locali accessori) con unico occupante di età superiore a 65 anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno precedente residente nel territorio di Sant'Angelo Lodigiano;

d) di due terzi per una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso;

5. Le riduzioni di cui al precedente comma 4 devono essere appositamente richieste dal soggetto passivo con la presentazione di apposita attestazione (modello 2 allegato al presente regolamento e disponibile sul sito internet del Comune di Sant'Angelo Lodigiano): esse decorrono dalla data di presentazione della richiesta e vengono meno qualora non sussistano più le condizioni di fruizione. Su specifica richiesta del contribuente e nei casi in cui il diritto all'agevolazione fosse riconosciuto dall'autorità pubblica al termine dell'esercizio di riferimento, verrà applicata una riduzione mediante compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo. Nel caso in cui ciò non fosse possibile sarà disposto il rimborso nei confronti del contribuente che, pur avendo diritto alla riduzione, non ne ha goduto nell'anno di riferimento.

6. In ragione dell'emergenza sanitaria legata al COVID-19 e degli sviluppi normativi in corso, con apposita deliberazione del consiglio comunale, è facoltà del Comune procedere alla determinazione della riduzione ai fini TARI da riconoscere alle attività economiche in ragione della possibile minore

produzione di rifiuti collegata agli effetti negativi della pandemia nonché riconoscere agevolazioni sociali alle utenze domestiche.

7. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni ai sensi del presente articolo, verrà applicata solamente quella più favorevole al contribuente.

Articolo 21 bis - AGEVOLAZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE CHE DECIDONO DI USCIRE DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2, d.lgs. 152/2006, e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (quota variabile).

2. Le utenze non domestiche possono ricorrere ai gestori privati di raccolta per un periodo non inferiore a cinque anni, oppure dietro richiesta al gestore pubblico, possono riprendere ad usufruire dell'erogazione del servizio pubblico anche prima della scadenza quinquennale. Allo scadere dei cinque anni le utenze non domestiche che intendono continuare a rimanere fuori dal servizio pubblico devono presentare una nuova comunicazione secondo le indicazioni di cui al comma 1.

3. Le utenze non domestiche potranno uscire dal servizio pubblico, a decorrere dal 1° gennaio 2022, se provvederanno a presentare apposita comunicazione entro il 31 maggio 2021.

4. Dal 2022, tale termine è posticipato al 30 giugno per le comunicazioni che le suddette utenze presenteranno al Comune o al gestore del servizio rifiuti, con possibilità di fuoriuscire dal servizio pubblico, dall’anno d’imposta successivo a quello di presentazione dell’istanza.

5. La comunicazione tardiva, che non rispetti i termini di cui ai commi 3 e 4, si considera inefficace. La stessa avrà effetto dall’anno successivo

6. Qualora le utenze non domestiche conferiscano rifiuti al servizio pubblico, nonostante abbiano scelto di non avvalersi dello stesso, l’Ente procederà con il recupero della quota variabile per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 22 – VERSAMENTI

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali o mediante la piattaforma digitale PAGOPA.

2. Le modalità di calcolo, il numero e la scadenza delle rate sono stabilite annualmente dal Comune mediante la delibera di cui al comma 4 dell'articolo 11 e delle stesse verrà data tempestiva comunicazione all'utenza mediante pubblicazione sul sito internet comunale.

3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

5. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00.

6. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento, redatti secondo le indicazioni contenute nella deliberazione ARERA 444/2019 (TITR) e successive modifiche e integrazioni in materia di trasparenza, preventivamente compilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento può essere inviato anche per posta semplice. o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.

7. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo **27**, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

8. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

9. Con deliberazione della Giunta Comunale, che dovrà essere ratificata da delibera del Consiglio Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti

per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.

Articolo 23 - DICHIARAZIONE

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente alla TARSU ed alla TARES.

2. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, indicando in particolare:

a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;

b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;

c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

3. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

4. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune ed allegata al presente regolamento (modello 1), ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

5. La dichiarazione deve essere presentata:

a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;

b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge; i soggetti che esercitano attività economica dovranno comunicare nella dichiarazione l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata;

c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

6. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

7. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o posta elettronica allegando copia del

documento d'identità, PEC con firma digitale. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio elettronico.

8. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti; per i soggetti non residenti e comunque occupanti locali o aree sul territorio comunale la predetta denuncia dovrà essere presentata entro il 31 dicembre con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di presentazione.

9. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. Per le utenze domestiche la prova da produrre per considerare cessata l'utenza consiste nella documentazione attestante la chiusura di tutti i servizi pubblici di erogazione di cui all'articolo 3 comma 3, oltre alla contestuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante l'assenza di mobili e suppellettili che comprovino l'inidoneità dei locali a produrre rifiuti, fermo restando quanto disposto dall'articolo 3 comma 4.

Per le utenze non domestiche, la cessazione dell'utenza avverrà soltanto nei casi in cui il contribuente, oltre a presentare le prove di cui al precedente periodo, dimostri l'impossibilità dell'utilizzo dei locali anche in forma di deposito.

10. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se lo stesso è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio ovvero se il contribuente dimostra l'insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 3 comma 3, quindi l'assenza di arredo e la chiusura di tutte le utenze di erogazione di pubblici servizi, mediante la consegna all'ufficio tributi di idonea documentazione. Resta fermo quanto previsto all'articolo 3 comma 4.

Articolo 24 - CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;

b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale), il numero e dati anagrafici e fiscali dei soggetti occupanti l'utenza;

c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;

d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;

e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

2. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);

b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;

d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Articolo 25 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 26 - ACCERTAMENTO

1. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, , considera la superficie calpestabile come disciplinato all'articolo 9 comma 1; in assenza di informazioni utili circa la superficie calpestabile effettiva, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie

catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Articolo 27 - SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

2. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 26 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

4. Le sanzioni di cui ai commi da 1 a 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

5. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale vigente. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 28 - RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall’articolo 27, comma 5, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 22, comma 5, del presente regolamento.

Articolo 29 - DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014, fermo restando la diversa validità temporale delle successive modificazioni approvate con apposita delibera di variazione.

3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A - Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

CATEGORIA 1 – MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	• Associazioni o istituzioni con fini assistenziali • Associazioni o istituzioni culturali • Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro • Associazioni o istituzioni benefiche • Associazioni o istituzioni religiose • Scuole da ballo • Musei e gallerie pubbliche e private • Scuole pubbliche di ogni ordine e grado • Scuole parificate di ogni ordine e grado • Scuole private di ogni ordine e grado • Scuole del preobbligo pubbliche • Scuole del preobbligo private • Locali dove si svolgono attività educative • Asili • Ludoteche • Centri di istruzione e formazione lavoro
CATEGORIA 2 – CINEMATOGRAFI E TEATRI	• Cinema • Teatri • Locali destinati a congressi convegni • Stazione ferroviaria
CATEGORIA 3 – AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	• Autorimesse in genere • Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio • Ricovero natanti e deposito mezzi linee trasporto urbano • Aree scoperte in uso a depositi autoveicoli e natanti • Aree e tettoie destinate ad uso depositi caravans ecc. • Aree e tettoie destinate ad uso impianti • lavaggio

	• Magazzino deposito in genere senza vendita • Magazzini deposito di stoccaggio
CATEGORIA 4 – CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	• Distributori carburanti • Campeggi
CATEGORIA 5- STABILIMENTI BALNEARI	• Stabilimenti balneari
CATEGORIA 6 – ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	• Saloni esposizione in genere • Gallerie d'asta • Aree scoperte operative
CATEGORIA 7 – ALBERGHI CON RISTORANTE	• Alberghi con ristorante
CATEGORIA 8 – ALBERGHI SENZA RISTORANTE	• Ostelli per la gioventù • Foresterie • Alberghi diurni e simili • Alberghi • Locande • Pensioni • Affittacamere e alloggi • Residences • Case albergo • Bed and Breakfast
CATEGORIA 9 – CASE DI CURA E RIPOSO	• Soggiorni anziani • Case di cura e riposo • Collettività e convivenze in genere • Strutture sanitarie pubbliche e private servizi amministrativi • Collegi ed istituti privati di educazione • Caserme e carceri • Studi sanitari • Laboratori di analisi e ricerca
CATEGORIA 10 – OSPEDALI	• Ospedali

CATEGORIA 11 – **UFFICI E AGENZIE**	• Enti pubblici • Uffici assicurativi • Uffici in genere • Autoscuole • Agenzie di viaggio • Ricevitorie lotto totip totocalcio • Sale da gioco • Internet point • Emittenti radio tv pubbliche e private • Università e Politecnico • Istituzioni tecnico-economiche • Istituzioni sindacali • Istituzioni previdenziali • Istituzioni politiche • Uffici postali
CATEGORIA 12 – **BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI**	• Istituti bancari di credito • Istituti assicurativi pubblici • Istituti assicurativi privati • Istituti finanziari pubblici • Istituti finanziari privati • Studi legali • Studi tecnici • Studi ragioneria • Studi privati
CATEGORIA 13 – **NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI**	• Librerie • Cartolerie • Bazar • Abbigliamento • Pelletterie • Pelliccerie • Elettrodomestici • Materiale elettrico • Apparecchi radio tv • Telefonia

	• Articoli casalinghi • Detersivi • Giocattoli • Colori e vernici • Articoli sportivi • Calzature • Sementi e prodotti agricoli e da giardino • Mobili • Materiale idraulico • Materiale riscaldamento • Materiali edili, legnami, ecc., vendita • Prodotti di profumeria e cosmesi • Esercizi commerciali in genere minuto/ingrosso con o senza vendita • Negozi di mobili e macchine per uffici • Computer • Apparecchiature informatiche • Negozi vendita ricambi ed accessori per auto e natanti • Attività all'ingrosso con attività previste nella categoria e similari
CATEGORIA 14 – **EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE**	• Edicole giornali • Tabaccherie • Farmacie • Erboristerie • Articoli sanitari • Articoli di odontotecnica • Negozi vendita giornali •Locali vendita all'ingrosso per le attività comprese nella categoria e similari

CATEGORIA 15 – **NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO**	• Gioiellerie e Orologerie • Pietre e metalli preziosi • Antiquariato • Negozi di filatelia e numismatica • Ceramica, cristalleria • Strumenti musicali • Bigiotterie • Dischi e videocassette • Tessuti • Articoli di ottica • Articoli di fotografia • Negozi mercerie e filati • Attività di vendita ingrosso per le attività comprese nella categoria e similari
CATEGORIA 16 – **BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI**	• Locali e aree mercati beni non alimentari • Banchi di beni non alimentari
CATEGORIA 17 – **ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA**	• Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche ecc. • Parrucchieri e barbieri • Locali coperti di coltivazione
CATEGORIA 18 – **ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA**	• Elettricista • Negozi pulitura a secco/lavanderie • Laboratori e botteghe artigiane • Attività artigianali escluse quelle indicate in altre categorie • Falegnamerie • Legatorie
CATEGORIA 19 – **CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO**	• Autofficine • Carrozzerie • Elettrauto • Officine in genere
CATEGORIA 20 – **ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE**	• Stabilimenti industriali

CATEGORIA 21 – **ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI**	• Attività artigianali di produzione beni specifici
CATEGORIA 22 – **RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB**	• Ristoranti • Trattorie • Self service • Pizzerie • Tavole calde • Agriturismo • Osterie con cucina • Piadinerie, Kebab
CATEGORIA 23 – **MENSE, BIRRERIE, HAMBURGHERIE**	• Mense popolari • Refettori in genere • Mense • Birrerie
CATEGORIA 24 – **BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA**	• Bar • Caffè • Bar pasticcerie • Bar gelaterie • Gelaterie • Pasticcerie
CATEGORIA 25 – **SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI**	• Negozi confetterie e dolciumi in genere • Negozi generi alimentari • Panifici • Latterie • Macellerie • Gastronomia da asporto • Salumerie • Pollerie • Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso • Bottiglierie, vendita vino • Locali vendita ingrosso generi alimentari
CATEGORIA 26 – **PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE**	• Plurilicenze alimentari e/o miste

CATEGORIA 27 – **ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE**	• Negozi di frutta e verdura • Pescherie • Negozi di fiori
CATEGORIA 28 – **IPERMERCATI DI GENERI MISTI**	• Ipermercati di generi misti • Magazzini grande distribuzione
CATEGORIA 29 – **BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI**	• Banchi a posto fisso nei mercati di generi alimentari • Posteggi di generi alimentari • Banchi di generi alimentari
CATEGORIA 30 – **DISCOTECHE, NIGHT CLUB**	• Night clubs • Sale da ballo e da divertimento